



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 119 del 16/08/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 6 agosto 2012, n. 229

Art. 24, comma 5 della L.R. n. 8/2004 s.m.i. - Trasferimento dell'accreditamento istituzionale, già riconosciuto al Dott. Pietro Tedesco quale titolare del "Centro Ricerche Chimiche per la Diagnosi e l'Igiene" di Gallipoli (Le) ex art. 12 L.R. n. 4/2010, in capo al "Centro Ricerche Chimiche per la Diagnosi e l'Igiene - Associazione tra Professionisti", sito in Gallipoli (Le) alla Via Genova n. 8.

Il giorno 6 agosto 2012, in Bari, nella sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 25 Marzo 1974 n. 18 - Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale;

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la nota n. A00/005/372 dell'8/07/11 del Direttore dell' Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 18 del 1°/9/2011 - Conferimento incarico ad interim della Dirigenza dell'Ufficio 1° Accreditamenti.

Sulla base dell'istruttoria dalla quale emerge quanto segue:

- Visto l'art. 24, comma 5 della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e s.m.i., in base al quale: "Qualora il professionista accreditato ai sensi dell'art. 6, comma 6 della L. n. 724/94 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) intenda continuare la propria attività in forma associata, a domanda, consentito il trasferimento dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO da effettuarsi con specifico atto dell'autorità competente, a condizione che trattasi di associazione di persone costituite da professionisti abilitati all'esercizio professionale nella stessa branca, previa verifica della sussistenza dei titoli e dei requisiti nonché le quantità e tipologie di prestazioni da erogare per conto e a carico del S.S.R. nell'ambito degli appositi rapporti unitamente ad atto consensuale degli associati che concordino preventivamente nell'eventualità di qualsivoglia recesso e per qualsiasi causa la titolarità dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO dell'associazione. In caso di scioglimento della predetta associazione o di recesso del professionista associato, già titolare dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO, rivive la titolarità originaria".
- Visto l'art. 12, comma 3 della L.R. n. 4/2010, che ha stabilito che l'accesso alla fase di accREDITAMENTO istituzionale, per le strutture ed i soggetti che abbiano positivamente superato la fase del provvisorio accREDITAMENTO di cui all'art. 36 della L.R. n. 10/2007, avviene previa presentazione di apposita istanza contenente l'autocertificazione del possesso dei requisiti strutturali e tecnologici previsti dai RR.RR. n. 3/2005 e n. 3/2010.
- Visto il successivo art. 12, comma 4 della L.R. n. 4/2010, il quale ha previsto che qualora le predette strutture accreditate di cui all'art. 36 della L.R. n. 10/2007 non risultino in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici, a seguito di verifica operata ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., si applicano le procedure di cui all'art. 27 della medesima legge regionale.

Premesso che:

Il Dott. Pietro Tedesco ha costituito con il dott. Gabriele Carlino, in data 3/05/1978, un'associazione tra professionisti denominata "Centro ricerche biochimiche per la diagnosi e l'igiene - Associazione tra professionisti", con sede in Gallipoli (LE) alla Via Genova n. 8.

In data 20/01/1994 la suddetta associazione è venuta meno a causa del recesso del professionista associato dott. Carlino, ma l'attività della struttura in oggetto è stata portata avanti sotto forma individuale dal dott. Pietro Tedesco.

Il "Centro ricerche biochimiche per la diagnosi e l'igiene", con sede in Gallipoli (LE) alla Via Genova n. 8, rientra pertanto fra le strutture transitoriamente (poi provvisoriamente) accreditate ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Legge n. 724/1994.

Con nota del 20/10/2008 il Dott. Pietro Tedesco, in qualità di titolare e direttore responsabile del predetto laboratorio di analisi cliniche, sito in Gallipoli (LE) alla Via Genova n. 8, ha comunicato di aver costituito con il dott. Giovanni Tedesco l'associazione "Centro Ricerche Biochimiche per la diagnosi e l'igiene - Associazione tra professionisti", contestualmente richiedendo, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L. R. n. 26/2006, il trasferimento del suddetto accREDITAMENTO in capo alla citata associazione.

Alla richiamata istanza il Dott. Pietro Tedesco ha, fra l'altro, allegato:

- l'atto notarile n. 58440 del repertorio generale, redatto dal notaio Mariella Costa e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate Lecce I in data 15/02/2008 al n. 1173 serie 1T, di modifica di Associazione tra Professionisti e recante i patti regolanti l'associazione costituitasi tra i Dott.ri Pietro e Giovanni Tedesco;
- il provvedimento del Dirigente dell'Area n. 2 - Polizia Urbana ed Amministrativa del Comune di Gallipoli

del 4/03/2008 con il quale si prende atto che a decorrere dall'11/02/2008, la conduzione e direzione del "Centro ricerche biochimiche per la diagnosi e l'igiene", con sede in Gallipoli alla Via Genova n. 8, è assunta dall'Associazione tra professionisti composta dal dott. Pietro Tedesco, nato a Corbara (SA) il 30/7/1946, e dal dott. Giovanni Tedesco, nato a Lecce il 10/10/1981;

- il certificato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo del dott. Giovanni Tedesco;
- il certificato di iscrizione all'Albo Professionale dei Biologi, con numero d'ordine 57525, del dott. Giovanni Tedesco.

Con nota del 9/06/2010, il Dott. Pietro Tedesco ha integrato la precedente istanza del 20/10/2008, inviando l'autorizzazione all'esercizio n. 18/2010 del 26/05/2010, rilasciata dal Dirigente dell'Area n. 4 - U.O. Polizia Amministrativa del Comune di Gallipoli (LE) all'Associazione tra Professionisti costituita dai dottori Pietro e Giovanni Tedesco per l'esercizio dell'attività sanitaria di laboratorio generale di base, da esercitarsi nei locali siti in Gallipoli (LE) alla Via Genova n. 8 e sotto la direzione sanitaria del Dott. Pietro Tedesco.

Il laboratorio di analisi in oggetto, inoltre, risulta titolare di accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4 della L.R. 4/2010 s.m.i.

La struttura ha infatti superato positivamente le verifiche del possesso degli ulteriori requisiti di carattere organizzativo per il passaggio al provvisorio accreditamento, come attestato dalla Scheda Valutativa di Sintesi trasmessa dal Direttore Generale della ASL LE con nota prot. n. 12012/2009. Conseguentemente, il Dott. Pietro Tedesco ha inoltrato in data 23/12/2010 apposita istanza per l'accesso alla fase di accreditamento istituzionale, autocertificando contestualmente il possesso di tutti i requisiti ulteriori di carattere strutturale e tecnologico previsti, per la tipologia di appartenenza della struttura, dai Regolamenti Regionali n. 3/2005 e n. 3/2010.

Con nota del 30/12/2011, il Dottor Pietro Tedesco ha inoltre inviato, ad integrazione della documentazione inviata in data 20/10/2008 e 09/06/2010, l'ulteriore documentazione già trasmessa, il proprio certificato di iscrizione all'Ordine dei Chimici nonché l'ultimo contratto sottoscritto con la ASL LE per l'anno 2011.

Con successiva nota del 10/02/2012, il Dott. Pietro Tedesco ha inviato, ad ulteriore integrazione, l'atto notarile n. 60776 di repertorio generale, redatto dal notaio Mariella Costa e registrato presso l'Ufficio Territoriale di Lecce il 7 febbraio 2012 al n. 1265 serie 1T, recante le modifiche ai patti regolanti l'associazione contenuti nell'atto dell'11 febbraio 2008 innanzi citato.

In particolare, all'art. 5 del predetto atto costitutivo, rubricato "Atto consensuale di trasmissione dell'autorizzazione e dell'accreditamento", è stato stabilito che "nell'eventualità di qualsivoglia recesso e per qualsiasi causa, la titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento dell'Associazione rimanga all'Associazione stessa, salvo scioglimento di quest'ultima per mancata ricostituzione della pluralità degli associati nel termine di sei mesi".

Considerata la preminente rilevanza dell'elemento personale nelle Associazioni fra professionisti, il Servizio APS con nota prot. n. AOO_081 / 1719/APS1 del 17/05/2012 ha comunicato di non ritenere plausibile la previsione del mantenimento dell'autorizzazione e dell'accreditamento in capo all'Associazione per le motivazioni nella stessa esposte, invitando i professionisti interessati a valutare l'opportunità di rettificare l'atto costitutivo dell'Associazione.

Con la medesima nota, considerato l'approssimarsi del compimento del 66° anno d'età da parte del Direttore sanitario del laboratorio di analisi in questione, il Servizio APS ha chiesto chiarimenti in ordine all'eventuale presentazione da parte dello stesso dott. Pietro Tedesco di apposita istanza, ai sensi dell'art. 15-nonies, comma I del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., per la permanenza in servizio fino al quarantesimo anno di servizio effettivo, invitando in tal caso il professionista a comunicare, tramite autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i., la data iniziale e la durata del servizio effettivo.

L'art. 13 della Legge Regionale n. 8/2004 s.m.i., infatti, nel definire i requisiti del Responsabile sanitario di ciascuna struttura sanitaria, al comma 7-bis ha stabilito che "il limite di età massimo previsto per lo

svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dal comma 1 dell'articolo 15 nonies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni”.

Il sopra citato comma I dell'art. 15-nonies del D.lgs. 502/1992 s.m.i., come modificato dall'art. 22 comma i della Legge n. 183 del 4 novembre 2010, stabilisce inoltre che “il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti”.

In riscontro alla predetta richiesta assessorile, con nota del 21/05/2012 il dott. Pietro Tedesco ha comunicato l'avvio del proprio servizio effettivo a partire dall'1/9/1984, evidenziando che tale periodo risulta attualmente pari a circa 28 anni, ed ha contestualmente inoltrato l'istanza di permanenza in servizio lino al quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno d'età, ai sensi dell'art. 15-nonies, comma I del D.lgs. 502/1992 s.m.i. come modificato dall'art. 22 comma 1 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010.

Infine, con nota del 21/06/2012 il dott. Pietro Tedesco ha trasmesso la nuova modifica dell'atto costitutivo dell'associazione del 15/06/2012, redatto dal notaio Mariella Costa con n. 60872 di repertorio generale - n. 19768 della raccolta, registrato a Lecce il 18/06/2012 al nr. 5465 1T.

A seguito di tale modifica dell'atto costitutivo, l'art. 5 - “Atto consensuale di trasmissione dell'autorizzazione e dell'accreditamento” è modificato prevedendo che: “Le parti, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, cominci 5, L.R. n. 8/2004 e successive modifiche ed integrazioni, concordano che nell'eventualità di qualsivoglia recesso e per qualsiasi causa, la titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento dell'Associazione venga posta in capo al doti. Giovanni Tedesco. Le parti convengono altresì, ai sensi del medesimo art. 24, colma 5, Legge Regionale n. 8/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, che in caso di scioglimento dell'Associazione o del recesso del professionista associato, già titolare dell'autorizzazione e dell'accreditamento, doti. Pietro Alfonso Tedesco, rivive la titolarità originaria”.

Per quanto sopra esposto si propone, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., il trasferimento dell'accreditamento istituzionale, attualmente riconosciuto ex art. 12 L.R. n. 4/2010 al “Centro Ricerche Biochimiche per la Diagnosi e l'Igiene” di Gallipoli (LE), in capo alla associazione denominata “Centro Ricerche Biochimiche per la Diagnosi e l'Igiene - Associazione tra Professionisti”, con sede nel Comune di Gallipoli (LE) alla Via Genova n. 8, con la precisazione che l'efficacia del trasferimento di tale accreditamento rimane subordinata all'esito positivo della verifica del possesso degli ulteriori requisiti di carattere strutturale e tecnologico previsti dai Regolamenti Regionali n. 3/2005 e n. 3/2010, autocertificato dal legale rappresentante della struttura con l'istanza del 23/12/2010.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di

spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio 1
Rossella Caccavo

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ACCREDITAMENTI
E PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

DETERMINA

Per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate

- Di disporre - ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 8/2004 s.m.i. - il trasferimento dell'accreditamento istituzionale, attualmente riconosciuto ex art. 12 L.R. n. 4/2010 al "Centro Ricerche Biochimiche per la Diagnosi e l'Igiene" di Gallipoli (LE), in capo alla associazione denominata "Centro Ricerche Biochimiche per la Diagnosi e l' Igiene - Associazione tra Professionisti", con sede nel Comune di Gallipoli (LE) alla Via Genova n. 8;
- Di precisare clic l'efficacia del trasferimento di tale accreditamento rimane subordinata all'esito positivo della verifica del possesso degli ulteriori requisiti di carattere strutturale e tecnologico previsti dai Regolamenti Regionali n. 3/2005 e n. 3/2010. autocertificato dal legale rappresentante della struttura con l'istanza del 23/12/2010;
- Di stabilire che l'Associazione denominata "Centro Ricerche Biochimiche per la Diagnosi e l'Igiene - Associazione tra Professionisti", con sede nel Comune di Gallipoli (LE), Via Genova n. 8, è obbligata al rispetto di quanto previsto dall'art. 27 della L.R. 28/05/04 n. 8 e s.m.i.;
- Di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Associazione "Centro Ricerche Biochimiche per la Diagnosi e l'Igiene - Associazione tra Professionisti", con sede nel Comune di Gallipoli (LE), Via Genova n. 8;
 - al Sindaco del Comune di Gallipoli (LE);
 - al Direttore Generale dell'ASL LE;
 - alla Svini Service di Molfetta.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo del Servizio Accredlitamento e Programmazione Sanitaria/all'Albo Telematico (ove disponibile)
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;
- c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);

- d) il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in originale;
- e) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio APS
Silvia Papini
